

ASSIDA

Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa
Dirigenti Aziende del Gruppo Telecom Italia

STATUTO
e
Regolamento Elettorale

Testo presentato all'Assemblea dei Delegati del
5 marzo 2019

INDICE

STATUTO

Art. 1	Denominazione, durata e sede	pag. 2
Art. 2	Finalità	2
Art. 3	Diritti e obblighi	2
Art. 4	Società Socie	2
Art. 5	Associati	4
Art. 6	Disposizioni particolari	5
Art. 7	Associati volontari	5
Art. 8	Modalità di associazione	6
Art. 9	Cessazione del rapporto associativo	6
Art. 10	Patrimonio	7
Art. 11	Contribuzione	8
Art. 12	Prestazioni	8
Art. 13	Beneficiari delle prestazioni	9
Art. 14	Doveri degli associati, verifiche e sanzioni	10
Art. 15	Comunicazioni e reclami	11
Art. 16	Organi del Fondo	11
Art. 17	Assemblea dei Delegati – Composizione	11
Art. 18	Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	12
Art. 19	Assemblea dei Delegati – Convocazione	13
Art. 20	Consiglio di Amministrazione – Composizione	15
Art. 21	Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni	15
Art. 22	Consiglio di Amministrazione – Convocazione	16
Art. 23	Presidente e Vice Presidente	17
Art. 24	Collegio dei Revisori dei Conti	18
Art. 25	Segretario	19
Art. 26	Esercizio	19
Art. 27	Scioglimento dell'Associazione	19
Art. 28	Disposizioni finali	20

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 1	Indizione delle elezioni	21
Art. 2	Elettorato attivo e passivo	21
Art. 3	Presentazione delle candidature	22
Art. 4	Comitato Elettorale	22
Art. 5	Modalità di votazione	23
Art. 6	Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati	24
Art. 7	Sostituzione degli eletti	24

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

1. È costituita un'Associazione di mutualità volontaria, strutturalmente e amministrativamente autonoma, denominata "ASSIDA - Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende del Gruppo Telecom Italia" o più brevemente "ASSIDA".
2. ASSIDA ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti cod. civ. ed è costituita a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 27.
3. L'Associazione ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di mantenere, istituire, trasferire e chiudere uffici e sedi operative in Italia ai fini dello svolgimento dell'attività.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, opera in regime di contribuzione definita e persegue lo scopo esclusivo di erogare a favore degli associati prestazioni assistenziali integrative ed accessorie dell'assistenza sanitaria fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti dei contributi globalmente versati e in un'ottica di solidarietà verso i dirigenti in pensione ed i familiari superstiti, in attuazione di quanto previsto in materia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, le cui finalità ASSIDA realizza, in forma sostitutiva, con il concorso economico delle Società socie come definito dagli Accordi collettivi tempo per tempo vigenti nei confronti del personale dirigente delle aziende del Gruppo Telecom Italia.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma potrà avvenire tramite concorso alla spesa sostenuta dall'associato ovvero mediante l'utilizzo di strutture e professionisti sanitari convenzionati sulla base di accordi stipulati dall'Associazione.
3. La gestione economica di ASSIDA è improntata ad un sostanziale equilibrio tra le risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.

Art. 3 - Diritti e obblighi

1. Le Società socie, i dirigenti in servizio, i dirigenti in pensione, i superstiti e gli associati volontari sono destinatari dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e sono tenuti al versamento dei contributi associativi come disposto al successivo art. 11.

Art. 4 - Società Socie

1. Sono iscritte all'Associazione, in qualità di Società socie:
 - a) Telecom Italia S.p.A. e le Società da questa direttamente o indirettamente partecipate o controllate, che hanno fatto o ne facciano richiesta;
 - b) le Società che hanno richiesto e mantenuto il rapporto associativo.

2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare l'accoglimento delle richieste presentate per il mantenimento della qualità di Società socie dalle Aziende per le quali venga meno il controllo o la partecipazione diretta o indiretta di Telecom Italia S.p.A.
3. Sono inoltre iscritte all'Associazione, qualora previsto da Accordi collettivi, le Società non controllate o partecipate da Telecom Italia S.p.A. che:
 - a) acquisiscano da Società socie dirigenti già iscritti ad ASSIDA;
 - b) siano controllate o partecipate da Società socie;
 - c) detengano il controllo di Società socie.

Gli Accordi collettivi di cui sopra, che devono prevedere l'accettazione del presente Statuto e degli obblighi correlati, inclusi quelli relativi alla contribuzione, devono essere sottoscritti dalla Società interessata e dalla rappresentanza aziendale dei dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'accoglimento della iscrizione all'Associazione.

4. Tutte le Società socie devono avere almeno un dirigente in servizio.
5. Escluso il caso di cessazione dell'attività, anche a seguito di procedure fallimentari, con cancellazione dal Registro delle imprese, qualora venga meno la presenza di dirigenti in servizio, l'iscrizione della Società socia è sospesa per un periodo massimo di 12 mesi, al termine del quale, ove permanga la mancanza di dirigenti in servizio, trova applicazione quanto disposto al comma 1, lettera d), del successivo art. 9.

L'iscrizione ad ASSIDA di dirigenti nel periodo di sospensione determina il ripristino a tutti gli effetti della qualità di Società socia, ivi compresi i previsti obblighi contributivi.

6. Qualora una nuova Società socia apporti ad ASSIDA anche dirigenti in pensione e/o superstiti dovrà versare per ciascuno di essi un premio di ingresso la cui entità è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Quanto disposto al comma precedente trova applicazione anche in caso di operazioni di fusione o incorporazione da parte di Società socie che determinino l'iscrizione ad ASSIDA di dirigenti in pensione e/o di superstiti provenienti dall'Azienda fusa o incorporata.
8. Il mantenimento della qualità di Società socia è subordinato al versamento dei contributi associativi.
9. Le Società sono tenute a comunicare ad ASSIDA i propri dati – e le successive variazioni – secondo le indicazioni fornite dall'Associazione.
10. Per una complessiva visualizzazione della platea degli associati, ASSIDA trasmette a ciascuna Società l'elenco dei nominativi – e con cadenza annuale le successive variazioni – dei dirigenti in pensione (e/o dei superstiti) il cui ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con la Società stessa.

Art. 5 - Associati

1. Sono iscritti all'Associazione in qualità di associati, con diritto all'assistenza anche per i familiari di cui al successivo art. 13:

a) i dirigenti in servizio delle Società socie.

L'iscrizione permane, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente al periodo coperto da indennità di mancato preavviso per il quale sussiste il versamento dei contributi associativi a carico dell'Azienda e del dirigente;

b) i dirigenti iscritti all'Associazione cessati dal servizio per pensionamento – avendo maturato i requisiti di legge – il cui ultimo rapporto di lavoro subordinato sia intercorso con qualifica di dirigente e con durata non inferiore ad un anno con una Società socia.

L'iscrizione è mantenuta anche durante il periodo intercorrente fra la data di cessazione del rapporto di lavoro (ovvero quella in cui termina il periodo di preavviso) – alla quale abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, la richiesta di pensione – e la data di erogazione del trattamento pensionistico di legge.

L'iscrizione dei dirigenti cessati dal servizio per pensionamento è altresì mantenuta nei casi di successiva perdita della qualità di socia da parte della Società per la mancanza di dirigenti in servizio ovvero per cessazione dell'attività aziendale ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) del successivo art. 9.

Ai pensionati di cui alla presente lettera b) sono equiparati i dirigenti associati cessati dal servizio che, in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo le condizioni, i termini e le modalità ivi stabilite, sono beneficiari di una prestazione pari al trattamento di pensione spettante in base alle regole vigenti nel sistema previdenziale pubblico;

i dirigenti in pensione che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento al termine di un periodo d'iscrizione come associati volontari ai sensi dell'art. 7, alla condizione che l'ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con una Società che risulti socia all'atto del pensionamento;

c) gli associati volontari di cui al successivo art. 7;

d) a seguito del decesso di un associato di cui alle precedenti lettere del presente comma, il coniuge, che assume la qualità di associato principale, o l'eventuale convivente more uxorio, già beneficiari di ASSIDA ai sensi del comma 2, lettera a) del successivo art. 13, finché non contraggano matrimonio.

L'eventuale convivente more uxorio assume la qualità di associato principale alla condizione di assicurare, assolvendo anche ai relativi obblighi contributivi, che continuino ad essere assistiti i figli a carico dell'associato deceduto di cui ai comma 2 e 3 del successivo art. 13, già beneficiari di ASSIDA.

La disciplina di specifici aspetti riguardanti i familiari superstiti è stabilita in apposita regolamentazione applicativa definita dal Consiglio di Amministrazione.

2. La perdita da parte di un'azienda della qualità di Società socia ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c), comporta la perdita della qualità di associato per tutti i suoi dirigenti, in servizio ed in pensione (ivi compresi quelli di cui al precedente comma 1, lettera b) pensionati al termine di un periodo di iscrizione come associati volontari), il cui ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con la Società, nonché per i relativi familiari superstiti.

In tal caso, l'assistenza sanitaria integrativa nei loro confronti sarà di competenza, in una diversa forma, della rispettiva Azienda, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti.

In presenza di situazioni di criticità, da valutare caso per caso, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, stabilendo i termini, le modalità e la misura della contribuzione, l'accoglimento di richieste volte al mantenimento della iscrizione presentate da dirigenti in pensione e superstiti che siano stati associati ad ASSIDA per almeno otto anni.

3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. Il mantenimento della qualità di associato è subordinato al versamento dei contributi associativi.

Art. 6 - Disposizioni particolari

1. Le Società socie hanno facoltà di comprendere nell'area dei destinatari delle prestazioni dell'Associazione gli amministratori non dirigenti che esercitano funzioni esecutive.

Nei loro confronti, in quanto convenzionalmente assimilati ai dirigenti in servizio, trovano applicazione, limitatamente al periodo di durata della carica rivestita, le disposizioni del presente Statuto, in quanto compatibili con la specificità del rapporto e con esclusione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.

Art. 7 - Associati volontari

1. I dirigenti di Società socie cessati dal servizio senza aver raggiunto i requisiti richiesti per il conseguimento del diritto a pensione nel regime obbligatorio di appartenenza possono mantenere l'iscrizione, come associato volontario, a condizione che:

- a) non divengano titolari di rapporto di lavoro subordinato;
- b) siano stati associati ad ASSIDA per almeno 8 anni;
- c) si impegnino a versare il contributo di cui al successivo comma 3;
- d) presentino apposita domanda entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto b) vale anche l'iscrizione, come dirigenti, ad altri fondi sanitari, limitatamente a chi sia confluito in ASSIDA a seguito di iscrizione della Società di appartenenza, ovvero di operazione societaria che abbia comportato il suo ingresso in una Società socia.

2. Gli associati volontari, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con un'azienda che abbia perso o perda la qualità di Società socia, mantengono l'iscrizione ad ASSIDA come volontari anche successivamente alla maturazione dei requisiti per il pensionamento e dovranno continuare a versare il contributo previsto al successivo comma 3.

3. Il contributo associativo è annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla contribuzione aziendale media in favore dei dirigenti in servizio ed alla contribuzione media pro-capite a carico dei dirigenti in servizio nell'anno precedente.

Art. 8 - Modalità di associazione

1. L'associazione ad ASSIDA dei dirigenti avviene di diritto dal momento dell'assunzione (o della nomina) con la qualifica di dirigente presso una Società socia e permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro in presenza dei presupposti indicati al comma 1, lettere a) e b) del precedente art. 5 o a seguito dell'iscrizione come associato volontario ai sensi dell'art. 7.
2. Le Società sono tenute a comunicare ad ASSIDA i dati personali di ciascun dirigente – e le successive variazioni – secondo le indicazioni fornite dall'Associazione.
3. Salvo quanto disposto all'art. 5, comma 1, lettera d), l'associazione del superstite avviene di diritto al momento del decesso dell'associato titolare.
4. I dirigenti in servizio di una nuova Società socia sono associati di diritto alla data di iscrizione della Società stessa. Qualora la Società apporti ad ASSIDA anche dirigenti in pensione e/o superstiti, questi sono associati di diritto con pari decorrenza.
5. L'associato ha facoltà di rinunciare all'iscrizione, mediante dichiarazione inviata al Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dalla data dell'assunzione (o della nomina) per i dirigenti in servizio e del decesso dell'associato titolare per i superstiti.
6. Per i dirigenti associati cessati dal servizio senza diritto a pensione viene considerata rinuncia sia la mancata richiesta di prosecuzione della iscrizione come associati volontari ai sensi dell'art. 7, sia il mancato versamento, dopo l'iscrizione, del primo contributo associativo entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.
7. La rinuncia di cui ai precedenti commi 5 e 6 non preclude la successiva adesione ad ASSIDA alla condizione che la richiesta venga effettuata entro un periodo massimo di 5 anni dalla rinuncia ovvero, per i volontari, dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tali casi il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare un premio di ingresso, commisurato al periodo di mancata iscrizione ad ASSIDA, a carico del richiedente.

Art. 9 - Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di Società socia viene meno:
 - a) per recesso della Società;
 - b) a seguito di esclusione deliberata dall'Assemblea dei Delegati nei casi di morosità per omesso versamento della contribuzione da parte della Società;
 - c) qualora cessino il controllo o la partecipazione diretta o indiretta da parte di Telecom Italia S.p.A., salvo che il Consiglio accolga la domanda di prosecuzione del rapporto associativo;

- d) qualora la Società non abbia dirigenti in servizio iscritti ad ASSIDA, fatta salvo quanto disposto al comma 5 del precedente art. 4;
- e) per cessazione dell'attività, anche a seguito di procedure fallimentari, con cancellazione dal Registro delle imprese.
2. Al verificarsi delle situazioni di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formale dichiarazione di perdita della qualità di Società socia.
3. La qualità di associato si perde:
- a) a seguito del recesso della Società o della perdita della qualità di Società socia, fatti salvi i casi di mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 1, lettera b), del precedente art. 5;
- b) per recesso dell'associato;
- c) a seguito di esclusione deliberata dall'Assemblea dei Delegati nei casi di morosità dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per omesso versamento dei contributi associativi da parte dell'associato ovvero per altri gravi motivi;
- d) in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver raggiunto i requisiti per il pensionamento, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera a) e quanto disposto al successivo art. 7.
4. Al verificarsi delle situazioni di cui alla lettera a) del comma precedente, ASSIDA provvede a darne comunicazione agli associati interessati per gli effetti conseguenti.
5. Il recesso della Società o dell'associato (fatta salva la rinuncia di cui ai comma 5 e 6 dell'art. 8) deve essere comunicato per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Gli associati e le Società socie che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
7. L'associato che abbia esercitato il recesso dal rapporto associativo ha facoltà di richiedere, entro il 30 settembre di ciascun anno, la nuova adesione ad ASSIDA, alla condizione che la domanda venga presentata entro un periodo massimo di 5 anni dal recesso.

La riammissione, che ha effetto dal 1° gennaio successivo alla richiesta, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che determina un contributo aggiuntivo "una tantum", per il periodo di mancata iscrizione ad ASSIDA, a carico del richiedente.

La richiesta di nuova adesione può essere effettuata solo una volta.

Art. 10 - Patrimonio

1. L'Associazione è finanziata tramite:
- a) la contribuzione versata dagli associati (dirigenti in servizio, dirigenti pensionati, superstiti, volontari);
- b) la contribuzione versata dalle Società socie;
- c) gli importi versati a titolo di premio di ingresso e di contribuzione "una tantum";
- d) i proventi su eventuali impieghi delle disponibilità;
- e) qualsiasi altra entrata che dovesse a giusto titolo pervenire all'Associazione.

2. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. In sede di approvazione del Rendiconto annuale e in relazione alle prospettive dell'andamento economico dell'Associazione delineate per i successivi esercizi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, determinandone la misura, di accantonare una quota parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio, fino ad un massimo del 40%, in un apposito Conto di gestione, che potrà essere utilizzato, con delibera del Consiglio stesso, per le finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 11 - Contribuzione

1. La misura complessiva dei contributi, per le Società socie ed i dirigenti in servizio, viene determinata dagli accordi sindacali stipulati tra il Gruppo Telecom Italia ed il Coordinamento nazionale delle RSA dei dirigenti del Gruppo Telecom Italia. I suddetti contributi costituiscono, nella loro articolazione, un complesso unitario e inscindibile.
2. Per i dirigenti in pensione ed i superstiti la misura della contribuzione annua viene determinata dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì:
 - il contributo annuo a carico degli associati volontari di cui al comma 3 del precedente art. 7;
 - la contribuzione supplementare annua, a carico degli iscritti, prevista per i familiari di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'art.13;
 - il premio di ingresso a carico della Società di cui all'art. 4;
 - i premi di ingresso ed i contributi aggiuntivi "una tantum" a carico dell'iscritto, rispettivamente previsti al comma 7 dell'art. 8 e al comma 7 dell'art. 9;
 - la contribuzione di cui al comma 2 dell'art. 5.
4. L'obbligo contributivo decorre contestualmente all'insorgere o al mantenimento del rapporto associativo e per i superstiti dalla data del decesso dell'associato, fatto salvo quanto disposto al comma 10 del successivo art.13.
5. Le modalità di versamento dei contributi di cui ai precedenti comma 2 e 3 sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
6. I contributi di cui al presente articolo non sono, in nessun caso, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 12 - Prestazioni

1. Le prestazioni di cui all'art. 2 riguardano, in via prioritaria:
 - interventi chirurgici, degenze e cure ospedaliere;
 - cure specialistiche ed accertamenti diagnostici;
 - cure e protesi odontoiatriche;nonché ogni altro intervento integrativo che sarà valutato necessario in relazione al livello dell'assistenza a carattere generale.

2. Le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione degli interventi sono stabiliti da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le prestazioni erogate dall'Associazione si configurano complessivamente migliorative rispetto a quelle previste per la generalità dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Esse sono determinate, salvaguardando l'equilibrio economico della gestione, con riferimento alla spesa sostenuta - al netto di quanto eventualmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e delle franchigie stabilite - nel quadro dei massimali e degli indirizzi di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso di cure necessarie in seguito ad incidenti traumatici derivanti da fatto di terzo responsabile e/o coperti da assicurazione, l'Associazione è surrogata nei diritti spettanti all'associato, il quale è impegnato a riversare ad ASSIDA l'eventuale rimborso che dovesse essergli liquidato per le cure predette, fino a concorrenza di quanto corrisposto dall'Associazione.

Art. 13 - Beneficiari delle prestazioni

1. Gli associati hanno diritto a beneficiare di tutte le prestazioni di cui all'art. 12 per sé e per le persone a loro carico.
2. Si intendono persone a carico dell'associato:
 - a) il coniuge ovvero il/la convivente more uxorio. La convivenza deve essere comprovata da certificazione anagrafica attestante la comune residenza (o da documentazione equivalente);
 - b) i figli, non coniugati e senza occupazione, di età fino a 26 anni;
 - c) i figli, non coniugati e senza occupazione, portatori di handicap con invalidità civile superiore ai due terzi, certificata dalla competente Commissione sanitaria, senza limiti di età.
3. Si intendono inoltre a carico dell'associato:
 - a) il coniuge, separato legalmente o divorziato, se e finché titolare del diritto riconosciuto in sede giudiziale ad assegno di mantenimento o divorzile a carico dell'iscritto. L'interessato potrà richiedere direttamente il rimborso delle spese sanitarie per sé e per i figli eventualmente affidati;
 - b) le seguenti persone, purché non abbiano redditi superiori a quelli previsti dalle norme in materia di assegni familiari:
 - i figli ultra26enni, non coniugati e senza occupazione, sino al compimento del 30° anno di età, purché la richiesta di estensione dell'assistenza venga presentata entro i 3 mesi successivi al compimento del 26° anno;
 - i genitori.
4. L'associato – per ciascuna persona di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 – è tenuto al versamento di una contribuzione supplementare, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La richiesta dell'associato di inserimento di tali beneficiari può essere effettuata una sola volta, senza soluzione di continuità.

5. La disciplina di specifici aspetti riguardanti i beneficiari di cui ai commi precedenti è stabilita in apposita regolamentazione applicativa definita dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il diritto alle prestazioni non può essere esteso al coniuge, al coniuge separato o divorziato, o al convivente more uxorio che abbia titolo proprio di iscrizione ad ASSIDA in qualità di dirigente in servizio.
7. Qualora la persona a carico dell'associato abbia titolo a fruire di altra forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa, il concorso, indennizzo o contributo alle spese da questa previsti dovrà essere dichiarato e verrà comunque detratto dalla liquidazione del rimborso spettante.
8. Le persone a carico dell'associato superstite possono fruire delle prestazioni solo se già beneficiarie delle stesse al momento del decesso dell'associato principale.
9. Qualora l'associato superstite abbia titolo a fruire di altra forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa trova applicazione quanto disposto al precedente comma 7.
10. Le persone già beneficiarie di ASSIDA, a carico di associati deceduti, continuano ad essere assistite:
 - se trattasi di dirigenti deceduti in servizio senza diritto a pensione, per un anno a partire dalla fine del mese in cui è avvenuto il decesso, a prescindere dalla corresponsione del contributo;
 - per gli altri associati, fino alla fine dell'anno in corso per il quale sussiste l'obbligo del versamento contributivo da parte dell'associato principale.
11. L'associato provvede a comunicare ad ASSIDA i dati - e le successive variazioni - relativi alle persone considerate a carico di cui ai precedenti comma 2 e 3 per le quali si richiede l'assistenza.
12. La perdita della qualità di associato da parte dell'iscritto comporta la decadenza dei beneficiari di cui al presente articolo.

Art. 14 - Doveri degli associati, verifiche e sanzioni

1. Gli associati sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle altre norme di funzionamento dell'Associazione. Inadempienze, relative in particolare al rispetto di termini, sono giustificabili solo in casi di forza maggiore, adeguatamente comprovati.
2. ASSIDA può disporre verifiche di carattere sanitario o amministrativo per accertare la congruità delle prestazioni fruite o la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'assistenza.

In attesa della regolarizzazione, può essere disposta la sospensione temporanea per gli associati, e per le persone a loro carico, che non producano la documentazione loro richiesta o non si sottopongano, entro i tempi richiesti, agli accertamenti sanitari disposti dall'Associazione.

3. Qualora risulti un comportamento illecito da parte di un associato, il Consiglio di Amministrazione può disporre, in relazione alla gravità dell'illecito, le seguenti sanzioni:
 - la sospensione fino a 18 mesi dal diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 12 per sé e per le persone a carico, fermo restando l'obbligo del versamento della contribuzione dovuta;
 - l'esclusione dal rapporto associativo ai sensi del comma 3, lettera c) del precedente art. 9.
4. Qualora dai controlli risulti che siano state erogate prestazioni non dovute, gli associati sono tenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito, con gli interessi di legge.

Art. 15 - Comunicazioni e reclami

1. Al fine di perseguire la massima trasparenza e collaborazione nei reciproci rapporti ASSIDA definisce le modalità con le quali gli associati possono rappresentare le proprie esigenze nonché presentare reclami per chiedere, sulla base di motivate valutazioni, il riesame delle soluzioni adottate nei loro confronti in ordine all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Le suddette modalità, definite dal Consiglio di Amministrazione, sono portate a conoscenza degli associati nel sito dell'Associazione.

Art. 16 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Delegati
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente e il Vice Presidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche di cui sopra sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Composizione

1. L'Assemblea dei Delegati rappresenta l'universalità delle Società socie e degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutte le Società socie e tutti gli associati.
2. Nel rispetto del criterio di pariteticità l'Assemblea è formata da 30 componenti, dei quali:
 - 15 in rappresentanza degli associati;
 - 15 in rappresentanza delle Società socie.

3. I Delegati degli associati sono eletti:
 - 9 in rappresentanza dei dirigenti in servizio;
 - 6 in rappresentanza dei dirigenti in pensione, dei superstiti e degli associati volontari.
4. I Delegati delle Società socie sono nominati da Telecom Italia S.p.A.
5. I Delegati, che devono essere iscritti all'Associazione, rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.
6. L'elezione dei Delegati degli associati avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale. Per la validità dell'elezione è necessaria la partecipazione al voto di un quinto degli associati.

La nomina dei Delegati delle Società viene comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

7. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Delegato l'elezione o la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, nonché la perdita della qualità di associato.
8. Il Delegato eletto in rappresentanza degli associati che nel corso del triennio cessi o decada dall'incarico per qualsiasi motivo è sostituito dal primo dei non eletti per la rispettiva categoria in conformità a quanto stabilito nel Regolamento elettorale.
9. In caso di cessazione o decadenza dall'incarico del Delegato nominato in rappresentanza delle Società, si provvede alla nomina del sostituto con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Delegato subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
11. Ogni Delegato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro componente dell'Assemblea della medesima categoria di associati mediante delega scritta, valida solo per singole Assemblee, che va conservata agli atti dell'Associazione. Ciascun Delegato non può avere più di una delega.

Art. 18 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il Rendiconto annuale e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) elegge tramite i Delegati eletti in rappresentanza degli associati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in rappresentanza degli associati stessi, secondo quanto disposto ai successivi artt. 20 e 24, sulla base di candidature proposte in Assemblea su indicazione del Coordinamento nazionale delle RSA dei dirigenti del Gruppo Telecom Italia.

Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle distinte votazioni ed i componenti eletti in rappresentanza degli associati e dà altresì comunicazione dei componenti nominati in rappresentanza delle Società nei suddetti Organi;

- c) determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il contributo annuo dei dirigenti in pensione e dei superstiti;
 - d) ratifica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2, lettere d) e l) del successivo art. 21;
 - e) delibera l'esclusione dall'Associazione per morosità o per gravi motivi ai sensi del comma 3, lettera c) del precedente art. 9;
 - f) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche del Regolamento elettorale;
 - g) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame, per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - h) delibera eventuali proposte sugli indirizzi generali dell'Associazione.
3. Nel corso dell'Assemblea convocata per gli adempimenti di cui al precedente comma, lettera a), il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente espone gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e illustra le prospettive dell'andamento economico della gestione nel medio periodo.
4. L'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera:
- a) le modifiche dello Statuto di cui al comma 2, lettera m) del successivo art. 21;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione di cui al successivo art. 27 e la nomina dei liquidatori.

Art. 19 - Assemblea dei Delegati - Convocazione

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 2 e 3, l'Assemblea dei Delegati, ordinaria e straordinaria, è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, ovvero dal Collegio dei Revisori nel caso di cui al comma 6 del successivo art. 20, mediante comunicazione scritta recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno – corredati da eventuale documentazione – da inviare a mezzo posta elettronica o raccomandata ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Rendiconto annuale dell'anno precedente.
3. L'Assemblea è altresì convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità ovvero qualora almeno 10 Delegati ne facciano richiesta scritta e motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente può inviare un'unica comunicazione per la riunione dell'Assemblea in prima ed in seconda convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Delegati e senza alcun limite di presenze in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Delegati presenti.
6. Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita in sede di prima convocazione, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente provvede ad una seconda convocazione con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
7. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in rappresentanza degli associati è necessaria la presenza della maggioranza dei Delegati degli associati.
8. A giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria può riunirsi anche per videoconferenza o con altri idonei mezzi telematici. Le relative modalità di attuazione e quelle di partecipazione dei Delegati devono essere precisate nell'avviso di convocazione.
9. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 27 deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Delegati.
10. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per età, che è assistito dal Segretario dell'Associazione, di cui all'art. 25, con funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione, accerta che l'Assemblea risulti validamente costituita e assicura il suo regolare svolgimento.
11. All'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
12. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria dei Delegati, che è conservato agli atti dell'Associazione, deve essere redatto e trascritto sull'apposito libro dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura l'invio ai componenti gli Organi dell'Associazione. Il verbale dell'Assemblea dei Delegati straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Nel rispetto del criterio di pariteticità il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 Consiglieri:
 - 6 eletti dai Delegati degli associati ai sensi del precedente art. 18, comma 2, lettera b), di cui 4 dirigenti in servizio e 2 dirigenti in pensione;
 - 6 nominati, con comunicazione scritta, da Telecom Italia S.p.A.
2. I Consiglieri, che devono essere iscritti all'Associazione, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.
3. Qualora, nel corso del triennio, a causa della perdita della qualità di associato o per qualsiasi altro motivo cessi o decada dalla carica un Consigliere eletto in rappresentanza degli associati, i rimanenti Consiglieri eletti procedono alla cooptazione di un sostituto proveniente dalla medesima categoria di associati alla quale apparteneva il Consigliere uscente.

Qualora il numero dei Consiglieri cooptati superi la metà dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli associati, nella prima Assemblea immediatamente successiva si procederà ad una nuova elezione, per il residuo periodo del triennio, di tutti i Consiglieri in rappresentanza degli associati.
4. Nel caso in cui cessi o decada per qualsiasi motivo un componente del Consiglio di Amministrazione nominato in rappresentanza delle Società, si provvede alla nomina del sostituto con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne informa i Consiglieri nella prima riunione del Consiglio immediatamente successiva.
5. Il Consigliere subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
6. Qualora venissero a cessare per qualsiasi motivo tutti i Consiglieri, il Collegio dei Revisori provvede a convocare di urgenza l'Assemblea dei Delegati e può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge al suo interno, nella prima riunione successiva alla sua elezione, il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti rispettivamente tra i Consiglieri nominati dalle Società socie e tra quelli eletti in rappresentanza degli associati;

- b) nomina o revoca il Segretario di cui all'art. 25;
- c) predisporre e propone per l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il Rendiconto annuale e la Relazione sull'attività svolta;
- d) propone all'Assemblea dei Delegati la misura della contribuzione annua a carico dei dirigenti in pensione e dei superstiti e determina le modalità di versamento.
In caso di urgente necessità di salvaguardare l'equilibrio economico dell'Associazione può adottare, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti e con il voto favorevole di 2/3 dei componenti il Consiglio, provvedimenti, immediatamente efficaci, di revisione della contribuzione, di cui dà comunicazione, per la ratifica, all'Assemblea ordinaria immediatamente successiva;
- e) stabilisce la misura del premio di ingresso e delle contribuzioni di cui al comma 3 del precedente art. 11 e determina le modalità di versamento;
- f) delibera sulle richieste di adesione o di mantenimento del rapporto associativo;
- g) delibera sul Regolamento per l'erogazione delle prestazioni a favore degli associati e le eventuali modifiche;
- h) determina gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione e assume ogni altra deliberazione necessaria per il suo regolare funzionamento;
- i) approva le linee di previsione dell'andamento della gestione nel medio periodo, di cui dà comunicazione all'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del Rendiconto annuale;
- j) delibera l'affidamento a soggetti terzi di specifiche attività e servizi, determina i criteri per la gestione finanziaria del patrimonio, in coerenza con le finalità dell'Associazione, e individua i relativi gestori;
- k) giudica ex bono et aequo in merito a comportamenti illeciti di associati, nei confronti dei quali dispone le sanzioni previste dal comma 3 del precedente art. 14;
- l) delibera le modifiche dello Statuto conseguenti a sopravvenute norme di legge nonché alla necessità di adattamenti riscontrata nella fase di interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni statutarie e ne dà comunicazione, per la ratifica, all'Assemblea ordinaria immediatamente successiva;
- m) predisporre e propone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le altre modifiche dello Statuto nonché l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- n) delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di Comitati e Gruppi di lavoro, dei quali definisce la composizione, i compiti, la durata e l'eventuale attribuzione di poteri decisionali;
- o) indice le elezioni e fissa la data per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati secondo quanto disposto dal Regolamento elettorale;
- p) predisporre e propone per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria le modifiche del Regolamento elettorale.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce di norma ogni quadrimestre su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio è altresì convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero qualora ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno – corredati da eventuale documentazione – da inviare a mezzo posta elettronica o raccomandata ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori almeno 6 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, a insindacabile giudizio del Presidente, la comunicazione va inviata almeno 3 giorni prima.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in occasione del rinnovo, dal Consigliere più anziano per età. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, di cui all'art. 25, con funzioni di Segretario. Su richiesta di singoli Consiglieri il Presidente può consentire la partecipazione alle riunioni del Consiglio per via telematica, purché siano assicurati la possibilità di ricevere ed esaminare documenti ed il pieno esercizio della facoltà di partecipazione attiva.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui si determinasse parità di voto è decisivo il voto del Presidente. Non è ammesso il ricorso alla delega.
5. Il verbale delle riunioni viene redatto e trascritto sull'apposito libro dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente, ed è conservato agli atti dell'Associazione.

Art. 23 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la firma sociale e assume la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio.
2. Il Presidente ha inoltre le seguenti attribuzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al funzionamento dell'Associazione e definisce, con il supporto del Segretario, le linee dell'assetto organizzativo, avuto anche riguardo agli aspetti operativi e amministrativi;
 - c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adempie ad ogni incarico attribuitogli dal Consiglio e adotta nei casi di urgenza, in accordo con il Vice Presidente, provvedimenti di competenza del Consiglio, salva comunque la ratifica del medesimo;
 - d) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento elettorale.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Presidente può delegare al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri il compimento di specifici incarichi e l'esercizio di determinate funzioni, definendo gli ambiti della delega, e può provvedere, per oggettive esigenze, al conferimento di incarichi professionali e di collaborazione.

5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione o decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente o del Vice Presidente per il residuo periodo del triennio.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, dei quali:
 - 1 nominato, con comunicazione scritta, da Telecom Italia S.p.A.;
 - 2 eletti dai Delegati degli associati ai sensi del precedente art. 18 comma 2, lettera b), dei quali 1 dirigente in servizio e 1 dirigente in pensione.
2. La costituzione del Collegio dei Revisori avviene contestualmente a quella del Consiglio di Amministrazione.
3. I Revisori, che devono essere iscritti all'Associazione, durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.
4. La Presidenza del Collegio spetta al Revisore nominato da Telecom Italia S.p.A.
5. Qualora, nel corso del triennio, a causa della perdita della qualità di associato o per qualsiasi altro motivo, cessi o decada dalla carica un Revisore in rappresentanza degli associati il Collegio procede alla cooptazione di un sostituto appartenente alla medesima categoria del Revisore uscente. Nel caso in cui sia cooptato anche l'altro Revisore in rappresentanza degli associati, nella prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva si provvederà alla elezione di entrambi, per il residuo periodo del triennio.

Nel caso in cui cessi o decada per qualsiasi motivo il Revisore nominato da Telecom Italia S.p.A., la Società provvede, con comunicazione scritta, alla sua sostituzione.

6. Il Revisore subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
7. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo degli atti dell'Associazione, accerta la regolarità dei movimenti contabili e la consistenza di cassa, esamina il Rendiconto annuale ed esprime con apposita relazione in Assemblea un giudizio sul Rendiconto stesso, vigila sulla precisa applicazione delle norme dello Statuto, del Regolamento e delle delibere assembleari e interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati.
8. Il Collegio dei Revisori informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione circa gli esiti dell'attività svolta e provvede a segnalare al Consiglio stesso, per gli interventi di sua competenza, eventuali rilevanti condizioni di squilibrio economico della gestione.
9. Delle riunioni del Collegio, che si riunisce di norma ogni trimestre, viene redatto e trascritto in apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che è conservato agli atti dell'Associazione.

Art. 25 - Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione, in stretto raccordo con il Presidente, dirige, coordina e controlla l'attività operativa e provvede agli adempimenti per il suo normale funzionamento.
2. In particolare, il Segretario:
 - a) provvede, di concerto con il Presidente, all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) opera a supporto degli Organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni, predispone la documentazione necessaria, il Rendiconto annuale e la Relazione di accompagnamento ed elabora gli elementi per la definizione delle prospettive della gestione nel medio periodo;
 - c) riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle principali problematiche associative e fornisce a cadenze periodiche, su indicazione del Presidente, un quadro informativo sugli andamenti in materia di adesioni, contribuzioni ed erogazioni per prestazioni;
 - d) è responsabile della piena funzionalità della struttura, con riguardo anche al corretto svolgimento del rapporto con le Società e con gli associati, compie gli atti di ordinaria amministrazione e provvede, nei limiti stabiliti, alle incombenze di carattere amministrativo;
 - e) cura i rapporti con i soggetti terzi incaricati della gestione delle risorse economiche dell'Associazione e di specifiche attività e/o servizi, promuove le opportune verifiche e riporta i risultati;
 - f) assolve ogni altro incarico attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente il quale può conferirgli delega per il compimento di determinati atti.
3. Il Segretario partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa inoltre alle riunioni del Collegio di Revisori dei Conti.

Art. 26 - Esercizio

1. L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di eventi che rendano impossibile il perseguimento delle finalità dell'Associazione o il suo regolare funzionamento ovvero per qualunque altra causa.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. L'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione.
2. Tenuto conto delle modifiche apportate, il Consiglio di Amministrazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, procede ad una ricognizione generale della situazione in essere per una verifica di conformità e adotta le misure necessarie per la piena attuazione delle norme stabilite.

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il presente Regolamento stabilisce termini e modalità per l'elezione dei rappresentanti degli associati nell'Assemblea dei Delegati ai sensi dei comma 3 e 6 dell'art. 17 dello Statuto di ASSIDA.
2. Le elezioni sono indette con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASSIDA almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati di cui al comma 5 dell'art. 17 dello Statuto. Con la medesima delibera il Consiglio provvede a fissare il termine per la presentazione delle candidature e per la ricezione dei voti espressi. Delle decisioni assunte viene data notizia agli associati mediante avviso sul sito dell'Associazione.
3. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione determina il numero degli associati aventi diritto al voto, suddivisi per Società e per categorie di appartenenza, come individuate al comma 1 del successivo art. 2, che risultano iscritti ad ASSIDA al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e che sono in regola, a tale data, con il versamento dei contributi associativi.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a istituire il Comitato Elettorale di cui al successivo art. 4. Non possono far parte del Comitato Elettorale i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I componenti del Comitato Elettorale non sono candidabili.
5. Il processo elettorale deve concludersi, con la proclamazione degli eletti, almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti gli associati di cui al comma 3 del precedente art. 1, convenzionalmente suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) i dirigenti in servizio;
 - b) i dirigenti pensionati, i superstiti e gli associati volontari.
2. I rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati di cui al citato comma 3 dell'art. 17 dello Statuto sono eletti, separatamente, dai corrispondenti associati sulla base di due distinte schede elettorali: una per i dirigenti in servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 1 e l'altra per l'insieme degli associati di cui alla lettera b) del medesimo comma, su collegio unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.

Art. 3 - Presentazione delle candidature

1. Ciascun associato può avanzare la propria candidatura per l'elezione dei rappresentanti degli associati nell'Assemblea dei Delegati. Alla elezione concorrono:
 - a) le candidature sostenute dal Coordinamento nazionale delle RSA dei dirigenti del Gruppo Telecom Italia;
 - b) la singola candidatura sostenuta dalle firme di almeno 40 associati, appartenenti alla medesima categoria cui la candidatura si riferisce, i quali dovranno comunque essere residenti in non meno di 3 diverse Regioni ovvero, in alternativa, per la sola categoria dei dirigenti in servizio, afferibili ad almeno 2 Società socie. A tal fine le firme di presentazione, corredate da fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori, devono essere apposte sull'apposito modulo predisposto dal Comitato Elettorale intestato su ciascun foglio con il cognome e nome del candidato. La firma di presentazione di più candidati comporta la sua invalidità su tutte le candidature. È considerata non valida anche la firma apposta da un candidato per la presentazione di qualsiasi altra candidatura.
2. Nella candidatura deve essere specificato a quale delle categorie di cui al comma 1 del precedente art. 2 appartiene il candidato. Per ciascun candidato vanno altresì indicati i seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail e, per i dirigenti in servizio, la Società socia nella quale il candidato è dirigente.
3. Le candidature vanno presentate con comunicazione scritta del Coordinamento nazionale delle RSA dei dirigenti del Gruppo Telecom Italia per le candidature da questo sostenute ovvero da parte del singolo associato nel caso di candidatura individuale.
4. L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione.
5. Allo scopo di consentire adeguate possibilità di sostituzione il numero totale di candidati per ciascuna delle categorie di cui al comma 1 del precedente art. 2 non può essere inferiore al doppio del numero degli eleggibili ai sensi del comma 3 dell'art. 17 dello Statuto.
6. Le candidature vanno fatte pervenire al Comitato Elettorale di cui al successivo art. 4, presso gli uffici dell'Associazione, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4 - Comitato Elettorale

1. Alle operazioni di voto presiede un Comitato Elettorale, istituito contestualmente all'indizione delle elezioni. Il Comitato Elettorale, formato da 5 componenti individuati tra gli associati dal Consiglio di Amministrazione di ASSIDA, elegge al suo interno il Presidente ed è garante del regolare svolgimento dell'elezione.

2. Entro 7 giorni dalla sua costituzione il Comitato Elettorale predispone il modulo di raccolta delle firme per la presentazione delle candidature individuali e approva l'informativa da inviare agli associati.
3. Il Comitato Elettorale riceve da ASSIDA l'elenco delle Società socie.
4. Il Comitato Elettorale riceve altresì da ASSIDA il numero degli associati aventi diritto al voto e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle candidature presentate e in particolare:
 - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la loro presentazione, verifica, per le candidature individuali, la regolarità in ordine al numero e alle firme di presentazione e accerta che il totale delle candidature presentate corrisponda a quanto stabilito al comma 5 del precedente art. 3;
 - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione.
5. Il Comitato Elettorale, sulla base delle candidature presentate delle quali sia stata accertata l'ammissibilità, predispone due distinte schede elettorali, come disposto al comma 2 del precedente art. 2, inserendo in ciascuna i nominativi dei candidati in ordine alfabetico per cognome: una scheda per i dirigenti in servizio, con indicazione della Società di appartenenza, l'altra per l'insieme degli associati pensionati, superstiti e volontari. A fianco di ogni candidato viene posto un riquadro per l'espressione del voto.
6. Il Comitato Elettorale approva la lettera da inviare, entro 40 giorni dalla data di indizione delle elezioni, agli associati appartenenti a ciascuna delle categorie sopra richiamate contenente le istruzioni di voto.

Art. 5 - Modalità di votazione

1. La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le candidature presentate e ammesse, elencate come indicato al comma 5 del precedente art. 4.
2. L'associato esprime il proprio voto mediante l'apposizione del segno "x" nel riquadro predisposto a fianco di ogni candidato. Ciascun associato può esprimere un numero di preferenze, che è riportato nella scheda elettorale, non superiore al numero – diminuito di 2 unità – rispetto a quanti sono i candidati da eleggere.
3. Le schede che riportino indicazioni di voto in numero maggiore a quanto consentito vengono annullate. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello sopra indicato, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.
4. È ammesso il voto per corrispondenza. Ad ogni associato viene individualmente inviata la scheda elettorale assieme a due buste, una anonima ed una recante l'indicazione del nome dell'associato. La scheda, una volta utilizzata, viene posta nella busta anonima, che viene sigillata e, una volta inclusa nell'altra, inoltrata al Comitato Elettorale.

5. Le buste con le schede inviate per corrispondenza devono pervenire al Comitato Elettorale entro la data fissata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2 dell'art. 1, che è riportata nella scheda elettorale.

Art. 6 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

1. Nei tre giorni successivi al termine fissato per la ricezione delle schede, il Comitato Elettorale procede allo spoglio registrando il numero degli aventi diritto al voto e quello dei votanti al fine di accertare la validità dell'elezione, per la quale è necessaria, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 dello Statuto, la partecipazione al voto di un quinto degli associati.
2. Il Comitato Elettorale procede quindi allo scrutinio dei voti e al conteggio delle preferenze attribuite a ciascun candidato. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero degli eleggibili per ciascuna delle categorie di cui al comma 1 del precedente art. 2.
3. Il Comitato Elettorale procede quindi alla proclamazione dei risultati e degli eletti sulla base dell'ordine decrescente di preferenze ricevute dal singolo candidato e a darne comunicazione agli eletti e al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, anche ai fini della convocazione dell'Assemblea. Dell'esito delle elezioni viene data notizia agli associati mediante avviso sul sito dell'Associazione.
4. Nel verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dai componenti il Comitato Elettorale, devono essere annotati: il numero degli associati aventi diritto al voto e quello degli associati che hanno votato, il totale delle candidature presentate per ciascuna delle categorie, il numero delle preferenze valide ricevute da ciascun candidato, quello delle schede nulle e delle schede bianche.
5. Il verbale viene depositato unitamente a tutti i documenti e gli atti concernenti le elezioni presso la sede di ASSIDA che ne cura la conservazione e la custodia per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati. Effettuato tale deposito il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni ed è sciolto.

Art. 7 - Sostituzione degli eletti

1. Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati eletto in rappresentanza degli associati perda la qualità di socio ovvero cessi o decada per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista del Delegato da sostituire secondo l'ordine delle preferenze ottenute.
2. Qualora non fosse possibile applicare il criterio indicato al comma precedente, il Delegato sarà sostituito dal candidato dell'altra lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Il Delegato subentrato rimane in carica fino alla scadenza di quello sostituito.

